

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea** 5
- * **Regolamento (CEE) n. 296/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4059/89 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro** 8
- * **Regolamento (CEE) n. 297/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per tener conto dell'adesione della Namibia alla quarta convenzione ACP-CEE** 9
- Regolamento (CEE) n. 298/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 299/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 300/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 14
- * **Regolamento (CEE) n. 301/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro mediante gara da parte degli organismi di intervento** 17
- * **Regolamento (CEE) n. 302/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Spagna** 18

Regolamento (CEE) n. 303/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	19
Regolamento (CEE) n. 304/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	21

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/58/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1991, che definisce le domande prioritarie di indennità per l'abbandono della produzione lattiera prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio** 23

91/59/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1991, che chiude la procedura di riesame e conferma la scadenza delle misure antidumping applicate alle importazioni nella Comunità di escavatori idraulici semoventi, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso tra 6 e 35 t, muniti o concepiti per essere muniti di un'unica benna montata su un braccio rotante a 360, originari del Giappone**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 294/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare misure destinate alla progressiva instaurazione del mercato interno durante il periodo che scade il 31 dicembre 1992, come previsto dall'articolo 8 A del trattato; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione congiunta dei ministri degli affari esteri dei due paesi, a Londra, il 2 dicembre 1987, hanno convenuto un regime per una maggiore cooperazione nell'utilizzazione dell'aeroporto di Gibilterra e che tali misure non sono ancora operative;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2343/90 ⁽⁴⁾ prevede esclusivamente la liberalizzazione dei servizi aerei per il trasporto di merci combinato con il trasporto di passeggeri;

considerando che conviene liberalizzare anche i servizi aerei per il solo trasporto di merci;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato;

considerando che il settore dei trasporti aerei di merci è tuttora caratterizzato da barriere nazionali che ostacolano la libera circolazione delle merci per via aerea; che la facilitazione dell'accesso al mercato favorirà lo sviluppo di

tale settore nella Comunità e migliorerà la qualità dei servizi offerti agli utenti;

considerando che, per taluni Stati membri, il trasporto aereo rappresenta un mezzo imprescindibile per il collegamento con il resto della Comunità; che il trasporto aereo di merci costituisce un elemento indispensabile per il commercio;

considerando che, di conseguenza, è necessario eliminare le barriere che ostacolano attualmente l'accesso al mercato dei servizi aerei di trasporto merci;

considerando che è auspicabile, in un primo tempo, accrescere le possibilità di mercato dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri;

considerando che dovrebbero essere elaborate norme comuni in materia di rilascio delle licenze d'esercizio, e che tali norme dovrebbero essere adottate dal Consiglio entro il 1° luglio 1992;

considerando che, tenuto conto dell'infrastruttura aeroportuale e dell'assistenza alla navigazione aerea, è necessario prevedere talune limitazioni quanto all'esercizio dei diritti di traffico;

considerando che la comunicazione di tutte le tariffe normali per il trasporto di merci favorisce la trasparenza del mercato;

considerando che i vettori aerei di merci necessitano di una certa discrezionalità nel fissare le tariffe, al fine di poter competere meglio con la concorrenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda:

- a) l'accesso al mercato per l'esercizio di servizi aerei di trasporto merci tra Stati membri da parte di vettori aerei di merci comunitari;
- b) le tariffe del trasporto aereo di merci tra Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 6. 4. 1990, pag. 7 e GU n. C 9 del 15. 1. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 295 del 26. 11. 1990, pag. 694.

⁽³⁾ GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 8.

2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra avviene facendo salve le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito riguardanti la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato detto aeroporto.

3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino a che non sarà in applicazione il regime previsto dalla dichiarazione congiunta fatta il 2 dicembre 1987 dai ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio della data di decorrenza dell'applicazione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « vettore aereo di merci »:

un'impresa di trasporti aerei munita di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, che l'autorizza almeno ad effettuare servizi di trasporto aereo di merci;

b) « vettore aereo di merci comunitario »:

i) un vettore aereo di merci la cui amministrazione centrale e la cui principale sede di attività si trovano e continuano a trovarsi nella Comunità, la cui quota maggioritaria di capitale è e continua ad essere detenuta da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri e che è e continua ad essere effettivamente controllato da tali Stati o persone;

o

ii) un vettore aereo di merci di cui all'articolo 2, lettera e), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2343/90, menzionato nell'allegato del presente regolamento;

c) « tariffe aeree per il trasporto di merci »:

i prezzi da pagarsi nella moneta nazionale pertinente per il trasporto di merci nonché le modalità d'applicazione di tali prezzi, compresi il corrispettivo e le condizioni offerte ad agenzie e ad altri servizi ausiliari;

d) « tariffe aeree normali per il trasporto di merci »:

i prezzi che sarebbero normalmente fatturati dal vettore aereo per il trasporto di merci e le condizioni di applicazione di tali prezzi, indipendentemente da riduzioni speciali;

e) « servizio di trasporto aereo di merci »:

un servizio aereo per l'esclusivo trasporto di merci e posta;

f) « diritto di traffico di terza libertà »:

il diritto riconosciuto ad un vettore aereo stabilito in uno Stato di sbarcare, nel territorio di un altro Stato, passeggeri, merci e posta imbarcati nello Stato che gli ha rilasciato la licenza;

« diritto di traffico di quarta libertà »:

il diritto riconosciuto ad un vettore aereo stabilito in uno Stato di imbarcare, in un altro Stato, passeggeri, merci e posta da sbarcare nello Stato che gli ha rilasciato la licenza;

« diritto di traffico di quinta libertà »:

il diritto riconosciuto ad un vettore aereo di effettuare un servizio di trasporto aereo di passeggeri, merci e posta tra due Stati diversi dallo Stato che gli ha rilasciato la licenza;

g) « sistema di aeroporti »:

un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città;

h) « Stati interessati »:

gli Stati membri tra cui si effettua il servizio aereo di trasporto merci;

i) « Stato di registrazione »:

lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di cui alla lettera a).

Licenze di esercizio

Articolo 3

1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, per quanto concerne le capacità e l'accesso al mercato, il rapporto esistente fra uno Stato membro e i vettori aerei di merci ai quali detto Stato ha concesso licenze.

2. Il Consiglio adotta, affinché siano applicate entro il 1° luglio 1992, norme che disciplinano la concessione di licenze ai vettori aerei di merci e la concessione di licenze per una data rotta, in base ad una proposta della Commissione relativa a capitoli e criteri comuni che dovrà essere presentata entro il 31 maggio 1991.

Accesso al mercato

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i vettori aerei di merci comunitari possono effettuare servizi di trasporto merci in regime di terza e quarta libertà tra aeroporti o sistemi di aeroporti in uno Stato membro e aeroporti o sistemi di aeroporti in un altro Stato membro qualora essi siano aperti al traffico merci tra Stati membri o ai servizi internazionali.

Articolo 5

1. Gli Stati membri autorizzano i vettori aerei di merci ad esercitare diritti di traffico di terza, quarta e quinta libertà, se questi vettori sono titolari di una licenza in un

altro Stato membro e questo Stato membro li ha autorizzati ad esercitare gli stessi diritti; i diritti di traffico di quinta libertà vengono esercitati per un servizio che costituisce l'estensione di un servizio che parte dallo Stato di registrazione del vettore o il preliminare ad un servizio diretto verso tale Stato.

2. Gli Stati membri interessati autorizzano che il vettore aereo di merci comunitario, nell'effettuare servizi aerei di trasporto merci verso o da due o più punti in un altro Stato membro o tra altri Stati membri che non siano lo Stato di registrazione, combini i servizi e utilizzi lo stesso numero di volo.

Flessibilità d'esercizio

Articolo 6

1. I vettori aerei di merci comunitari possono procedere in qualsiasi punto di una rotta a rotture del carico purché tali rotture comportino un solo cambiamento di aeromobile.

2. Fatto salvo l'articolo 8, non esistono limitazioni alla frequenza del servizio, al tipo di aeromobile da utilizzarsi e/o alla quantità di carico e posta trasportabile.

Condizioni per l'esercizio dei diritti di traffico

Articolo 7

Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di disciplinare, senza discriminazione in base alla nazionalità, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti facenti parte di un sistema di aeroporti.

Articolo 8

1. L'esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme comunitarie, nazionali, regionali o locali pubblicate, riguardanti la sicurezza, la tutela dell'ambiente e l'assegnazione di bande orarie nonché alle seguenti condizioni:

- a) l'aeroporto o il sistema di aeroporti in questione deve avere strutture sufficienti per accogliere il servizio;
- b) gli aiuti alla navigazione devono essere sufficienti per accogliere il servizio.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, uno Stato membro può, senza discriminazione

in base alla nazionalità, condizionare, limitare o negare l'esercizio di tali diritti di traffico. Prima di adottare siffatto provvedimento, esso informa la Commissione, fornendole tutti gli elementi di informazione pertinenti.

3. A richiesta di qualsiasi Stato membro, la Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 2 in ogni caso particolare e decide, entro un mese, se lo Stato membro può continuare ad applicare il provvedimento.

4. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri. Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

Prezzi e tariffe

Articolo 9

1. I prezzi praticati dai vettori aerei comunitari per il trasporto aereo di merci sono stabiliti liberamente previo comune accordo dalle parti che concludono il contratto di trasporto.

2. I vettori aerei che operano all'interno della Comunità mettono a disposizione del pubblico, su richiesta, tutte le tariffe aeree normali per il trasporto di merci.

Disposizioni generali

Articolo 10

1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o mantengano in vigore tra loro regolamentazioni più flessibili rispetto alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6.

2. Le disposizioni del presente regolamento non possono essere usate per apportare restrizioni a diritti e accordi esistenti sull'accesso al mercato, sulle capacità o sulla flessibilità di esercizio.

Disposizioni finali

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

ALLEGATO

Vettori aerei di merci di cui all'articolo 2, lettera b), punto ii)

- Scandinavian Airlines System
 - Britannia Airways
 - Monarch Airlines
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 295/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le misure di liberalizzazione adottate dal Consiglio nel luglio 1990 rappresentano un ulteriore passo verso una vera politica comune nel campo dei trasporti aerei;

considerando che è necessaria un'azione comunitaria nel campo della tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo per garantire uno sviluppo armonioso di un settore che deve svilupparsi in un ambiente in piena evoluzione;

considerando che la prassi in materia di compensazione per negato imbarco differisce sostanzialmente tra vettore e vettore;

considerando che talune norme minime comuni in materia di compensazione per negato imbarco contribuiranno a garantire il mantenimento della qualità dei servizi offerti dai vettori aerei in un contesto di maggiore concorrenza;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a fissare regole per l'imbarco in caso di sovrapprenotazione;

considerando che occorre fissare i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco;

considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a corrispondere compensazioni e a fornire servizi aggiuntivi ai passeggeri cui viene rifiutato l'imbarco;

considerando che i passeggeri devono essere chiaramente informati circa le norme applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l'accesso a un

volo di linea sovrapprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica il trattato, indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) « negato imbarco », il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo sebbene i medesimi:
- siano in possesso di un biglietto valido,
 - abbiano una prenotazione confermata su detto volo e
 - si siano presentati nel termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione;
- b) « prenotazione confermata », un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:
- l'indicazione del numero, della data e dell'ora del volo e
 - l'annotazione « OK » o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo;
- c) « volo di linea », un volo che presenti tutte le seguenti caratteristiche:
- è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta, in condizioni tali che i posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati e
 - è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più punti:
 - i) in base ad un orario pubblicato, oppure
 - ii) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- d) « volo sovrapprenotato », un volo in cui il numero di passeggeri in possesso di prenotazione confermata e che si presentano all'accettazione entro il termine e nelle condizioni richiesti supera il numero di posti disponibili sul volo medesimo;

⁽¹⁾ GU n. C 129 del 24. 5. 1990, pag. 15.⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.⁽³⁾ GU n. C 31 del 6. 2. 1991.

- e) «volontario», una persona che:
- è in possesso di biglietto valido,
 - ha una prenotazione confermata,
 - si presenta entro il termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione confermata in cambio di una compensazione;
- f) «destinazione finale», la destinazione indicata sul biglietto presentato all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando di volo del biglietto. I voli di collegamento che possono essere effettuati senza difficoltà anche quando il negato imbarco abbia provocato un ritardo non sono presi in considerazione.

Articolo 3

1. Il vettore aereo deve fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovrapprenotato. Esso notifica dette regole e tutte le eventuali modifiche allo Stato membro interessato e alla Commissione, che le metterà a disposizione degli altri Stati membri. Le eventuali modifiche entrano in vigore un mese dopo la notifica.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 saranno poste a disposizione del pubblico nelle agenzie e presso i banchi di accettazione del vettore aereo.
3. Le regole di cui al paragrafo 1 dovrebbero prevedere l'eventualità di un ricorso a volontari disposti a rinunciare all'imbarco.
4. In ogni caso, il vettore aereo dovrebbe prendere in considerazione gli interessi dei passeggeri che devono avere la precedenza all'imbarco per motivi legittimi, come le persone con difficoltà di movimento e i bambini non accompagnati.

Articolo 4

1. In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra:
 - il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata,
 - un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o
 - un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.
2. Indipendentemente della scelta effettuata dal passeggero nel caso previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente dopo aver negato l'imbarco, una compensazione minima, senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, pari a:
 - 150 ecu per i voli sino a 3 500 km;
 - 300 ecu per i voli oltre i 3 500 km;
 considerata la destinazione finale indicata nel biglietto.
3. Qualora il vettore offra un volo alternativo sino alla destinazione finale la cui ora d'arrivo non ecceda quella

programmata per il volo inizialmente riservato di 2 ore per collegamenti sino a 3 500 km e di 4 ore per collegamenti oltre i 3 500 km, le compensazioni di cui al paragrafo 2 possono essere ridotte del 50 %.

4. Gli importi delle compensazioni possono limitarsi al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.
5. Le compensazioni sono pagate in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
6. Qualora su un volo sovrapprenotato il passeggero accetti di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale è stato pagato il biglietto, egli ha diritto a un rimborso della differenza di prezzo.
7. Le distanze indicate ai paragrafi 2 e 3 sono misurate in funzione del metodo della distanza del cerchio massimo (rotta ortodromica).

Articolo 5

1. In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio « tutto compreso » il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio « tutto compreso », in forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso »⁽¹⁾.
2. Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Oltre agli importi minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4, il vettore aereo offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco:
 - a) il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telexscritto o telecopia al punto di destinazione;
 - b) pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;
 - c) la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno o più pernottamenti.
2. Qualora una città o una regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero cui sia stato negato l'imbarco un volo per un aeroporto alternativo all'aeroporto di destinazione prenotato dal passeggero, le spese di spostamento tra gli aeroporti alternativi o

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59.

verso una destinazione alternativa in prossimità, convegnuta con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

Articolo 7

Il vettore aereo non è tenuto a versare alcuna compensazione per il negato imbarco qualora il passeggero viaggi gratuitamente o a tariffe ridotte non disponibili, direttamente o indirettamente, al pubblico.

Articolo 8

I vettori aerei devono fornire a ciascun passeggero cui è stato negato l'imbarco un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'ulteriore ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai volontari definiti all'articolo 2, lettera e) che hanno accettato una compensazione in applicazione delle regole di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore due mesi a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 296/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4059/89 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'ampliamento della Comunità a seguito dell'unificazione tedesca ha esteso il mercato dei trasporti di merci su strada;

considerando che occorre pertanto aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 1991, il contingente di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4059/89 ⁽³⁾ e stabilire la ripartizione fra gli Stati membri del supplemento di autorizzazioni di cabotaggio; che questa ripartizione deve permettere ai trasportatori stabiliti nella ex Repubblica federale tedesca di accedere ai mercati nazionali degli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4059/89 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

1. All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1991, il numero di autorizzazioni di cabotaggio è aumentato di 298 autorizzazioni, per un totale di 15 298 autorizzazioni ».

2. All'articolo 2, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1991, le autorizzazioni supplementari sono così ripartite tra gli Stati membri:

— Belgio		20
— Danimarca		19
— Germania		97
— Grecia		11
— Spagna		21
— Francia		26
— Irlanda	10	10
— Italia		28
— Lussemburgo		10
— Paesi Bassi		27
— Portogallo		12
— Regno Unito		17 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽²⁾ Parere reso il 18 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 297/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per tener conto dell'adesione della Namibia alla quarta convenzione ACP-CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90⁽²⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, con la decisione n. 4/90, del 23 novembre 1990, il consiglio dei ministri ACP-CEE ha inserito la Namibia tra gli Stati firmatari della quarta convenzione ACP-CEE;

considerando che tale decisione prevede l'assegnazione alla Namibia, nel quadro del protocollo n. 7 della convenzione, di un contingente annuo di carni bovine;

considerando che è pertanto necessario adeguare l'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 715/90 e completare il titolo I del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 715/90 è modificato nel modo seguente:

- 1) nell'elenco dell'allegato I è aggiunta la menzione « Namibia »;
- 2) nel titolo I è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 4 bis »

1. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili alla Namibia per i seguenti quantitativi, espressi in carne disossata:

- primo e secondo anno civile: 10 500 tonnellate,
- terzo, quarto e quinto anno civile: 13 000 tonnellate.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 sono applicabili anche alla Namibia. A tal fine, i quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti all'importo citato all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

REGOLAMENTO (CEE) N. 298/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3844/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 febbraio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3844/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	143,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	143,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	203,98 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	203,98 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	197,55
1001 90 99	197,55
1002 00 00	160,25 ⁽⁶⁾
1003 00 10	164,49
1003 00 90	164,49
1004 00 10	150,02
1004 00 90	150,02
1005 10 90	143,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	143,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	149,24 ⁽⁴⁾
1008 10 00	70,11
1008 20 00	132,22 ⁽⁴⁾
1008 30 00	79,27 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	79,27
1101 00 00	290,76 ⁽⁸⁾
1102 10 00	238,54 ⁽⁸⁾
1103 11 10	329,62 ⁽⁸⁾
1103 11 90	312,75 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 299/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 febbraio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0	0	4,47
0712 90 19	0	0	0	4,47
1001 10 10	0	0	0	0,86
1001 10 90	0	0	0	0,86
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	4,47
1005 90 00	0	0	0	4,47
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	3,16	3,16	3,18
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 300/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 4 e 5 febbraio 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1991.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 301/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1991

**recante deroga al regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro
mediante gara da parte degli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1310/90 ⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali relative all'acquisto di burro da parte degli organismi di intervento mediante gara; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento citato, l'aggiudicatario consegna il burro entro i quattordici giorni successivi al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che, in considerazione del numero dei giorni festivi, tale termine rischia di risultare insufficiente per la seconda gara del marzo 1991; che è pertanto opportuno prorogare il termine per le consegne di burro da effettuarsi nell'ambito della gara di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara il cui termine per la presentazione delle offerte scade il quarto martedì di marzo del 1991, il termine di quattordici giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1589/87 è sostituito dal termine di ventuno giorni.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 302/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1991

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3881/90⁽⁴⁾, ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario per il 1990;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 3 all'8 dicembre 1990 per la categoria di formaggi 1 vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile al quarto trimestre 1990;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conserva-

tive con il regolamento (CEE) n. 3589/90⁽⁵⁾; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna, non è stato possibile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, punto 2 dal regolamento (CEE) n. 3589/90 fino alla fine del quarto trimestre 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per i prodotti del settore lattiero-caseario di cui al regolamento (CEE) n. 3589/90 è definitivamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 124.

⁽⁵⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 303/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1991

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 236/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 236/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 236/91 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1991, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4594	—
1702 20 90	0,4594	—
1702 30 10	—	54,76
1702 40 10	—	54,76
1702 60 10	—	54,76
1702 60 90	0,4594	—
1702 90 30	—	54,76
1702 90 60	0,4594	—
1702 90 71	0,4594	—
1702 90 90	0,4594	—
2106 90 30	—	54,76
2106 90 59	0,4594	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 304/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 282/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 febbraio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1991, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	41,64 ⁽¹⁾
1701 11 90	41,64 ⁽¹⁾
1701 12 10	41,64 ⁽¹⁾
1701 12 90	41,64 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,94
1701 99 10	45,94
1701 99 90	45,94 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1991

che definisce le domande prioritarie di indennità per l'abbandono della produzione lattiera prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio

(I testi in lingua francese, inglese, italiana e spagnola sono i soli facenti fede)

(91/58/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3642/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera e),

visto il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione, del 3 giugno 1988, che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2333/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3, primo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, per l'abbandono definitivo della produzione lattiera è concessa un'indennità finanziata con fondi comunitari nei limiti di un quantitativo massimo di 500 000 t;

considerando che, a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1546/88, qualora la somma complessiva dei quantitativi di riferimento di cui è proposto il riscatto da parte dell'insieme degli Stati membri superi 500 000 t, la Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro, le domande prioritarie che possono beneficiare del finanziamento comuni-

tario; che quest'eventualità si è verificata; che occorre stabilire la quota delle domande prioritarie sul totale delle domande presentate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande prioritarie di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1546/88, relative alla concessione dell'indennità prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, sono le seguenti:

- 1) per la Spagna, le domande presentate fino al 4 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 87 700 t;
- 2) per la Francia, le domande presentate fino al 15 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 247 650 t;
- 3) per l'Irlanda, le domande presentate fino al 25 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 550 t;
- 4) per l'Italia, le domande presentate fino al 9 ottobre 1990, nell'ordine cronologico di registrazione e nei limiti di un quantitativo di riferimento pari a 164 100 t;

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 211 del 9. 8. 1990, pag. 5.

Articolo 2

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1991

che chiude la procedura di riesame e conferma la scadenza delle misure antidumping applicate alle importazioni nella Comunità di escavatori idraulici semoventi, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso tra 6 e 35 t, muniti o concepiti per essere muniti di un'unica benna montata su un braccio rotante a 360°, originari del Giappone

(91/59/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. PRODOTTO

- (1) I prodotti in questione sono escavatori idraulici semoventi, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso tra 6 e 35 t, muniti o concepiti per essere muniti di un'unica benna montata su un braccio rotante a 360°, originari del Giappone, compresi al codice NC ex 8429 52 00.

B. PROCEDIMENTO

- (2) Nel marzo 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 dalla «Federation of Manufacturers of Construction Equipment and Cranes», per conto di produttori di escavatori idraulici la cui produzione collettiva corrispondeva secondo la denuncia alla maggior parte della produzione comunitaria degli articoli in questione. La denuncia conteneva elementi di prova del perdurare di pratiche di dumping da parte di produttori giapponesi, nonostante le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1877/85 del Consiglio⁽²⁾. La denuncia sosteneva inoltre l'esistenza di un rischio di pregiudizio se si fossero lasciate scadere le misure antidumping. Ciò è stato ritenuto sufficiente a giustifi-

care l'apertura di un procedimento di riesame e la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, l'apertura di un procedimento di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni dei prodotti di cui trattasi nella Comunità. In conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, dette misure sono rimaste in vigore in attesa dell'esito del riesame.

- (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari, e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
- (4) La Commissione ha avviato l'indagine, procedendo tra l'altro all'invio alle parti interessate di questionari in cui si chiedevano le informazioni necessarie per accertare l'esistenza del dumping e del pregiudizio. Un'altissima percentuale di produttori comunitari non ha risposto al questionario, sebbene la Commissione avesse prorogato la scadenza originariamente prevista per le risposte.
- (5) Calcolando la percentuale di produttori comunitari che avevano risposto ai questionari, la Commissione ha constatato che la loro produzione globale non costituiva la maggior parte della produzione comunitaria complessiva, come sosteneva la denuncia. La Commissione si trova pertanto nell'impossibilità di stabilire se la scadenza della misura condurrebbe nuovamente ad un pregiudizio od a una minaccia di pregiudizio.

C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME

- (6) In considerazione delle circostanze sopra esposte, la Commissione ritiene che si debba immediatamente chiudere il procedimento di riesame.
- (7) Nel Comitato consultivo non sono state sollevate obiezioni in merito.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 206 del 18. 8. 1990, pag. 5.

- (8) La « Federation of Manufacturers of Construction Equipment and Cranes » è stata informata dei motivi che inducono la Commissione a chiudere il procedimento,

DECIDE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento di riesame relativo alle importazioni di escavatori idraulici, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso fra 6 e 35 t, muniti o concepiti per essere muniti di una singola benna

montata su un braccio rotante a 360°, originari del Giappone e compresi al codice NC ex 8429 52 00.

Articolo 2

La presente decisione è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
